



Città di Alessandria

Provincia di Alessandria

ORDINANZA SINDACALE N. 9 DEL 17/02/2023

OGGETTO: IL CARNEVALE DELLA CITTA' DI ALESSANDRIA 2023 - PROVVEDIMENTI A TUTELA PUBBLICA INCOLUMITA' E SICUREZZA URBANA

IL SINDACO

PREMESSO che:

- In occasione della festa di Carnevale sono in programma molti eventi che coinvolgeranno tutto il territorio cittadino a partire da sabato 18 fino a domenica 26 febbraio 2023;
- In particolare domenica 19 febbraio a partire dalle 14:00 si svolgerà il Carnevale al Cristo con ritrovo presso in Centro Don Bosco in corso Acqui 398 e sfilata in maschera in corso Acqui fino a Piazza Ceriana, mentre per domenica 26 febbraio, in Piazza della Libertà, a partire dalle ore 13:45 è previsto uno spettacolo con musica, danza, giochi e animazione che culminerà con il concerto di Cristina D'Avena;
- È programmata la presenza di molteplici attrazioni con il coinvolgimento degli esercizi commerciali e dei pubblici esercizi ubicati nelle zone in cui si svolgeranno gli eventi, nonché la presenza di operatori commerciali itineranti posizionati sul suolo pubblico;
- In tali occasioni si prevede una notevole affluenza di spettatori;

CONSIDERATO che:

- La presenza di un gran numero di persone nelle aree interessate dalle manifestazioni potrebbe comportare l'insorgere di problematiche di sicurezza meritevoli della massima attenzione sotto il profilo dell'incolumità pubblica, in particolare legate al consumo di bevande in vetro;
- L'abbandono incontrollato al suolo di bottiglie e contenitori di vetro in genere, specialmente quelli frantumati, potrebbe creare un potenziale pericolo per i partecipanti causando lesioni personali, oltre a costituire un oggettivo e grave elemento di degrado rendendo difficoltosa la pulizia dell'area dopo la manifestazione;

VALUTATO che, al fine di consentire il corretto svolgimento degli eventi, è necessario porre in essere tutte le azioni necessarie per evitare situazioni di pericolo per le persone adottando, come misura precauzionale, specifici divieti a tutela della pubblica incolumità e della sicurezza urbana;

SENTITO il Servizio Autonomo Polizia Locale;

VISTI:

- la circolare del Ministero dell'Interno n. 555/OP/0001991/2017/1 del 07/06/2017;
- la direttiva del Ministero dell'Interno n. 11001/110(10) del 28/07/2017;
- l'art. 7-bis nonché gli artt. 50 e 54 del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267, come modificati dal D.L. n. 113 del 04/10/2018, convertito con modificazioni dalla legge 01/12/2018 n. 132;

- il Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, approvato con R.D. 18/06/1931 n. 773;
- il Decreto del Ministero dell'Interno del 05/08/2008;
- la Legge 125 del 24/07/2008;
- il D.lgs. 114/98;
- la legge regionale 29/12/2006 n. 38;
- la Legge 689 del 24/11/1981;
- il regolamento comunale di Polizia Urbana;
- il regolamento comunale di Igiene;
- l'art. 18 dello Statuto Comunale;

ORDINA

Per le motivazioni indicate in premessa nelle giornate di:

- **domenica 19 febbraio 2023, per il periodo compreso dalle ore 12:00 alle 21:00, lungo tutto il tratto di Corso Acqui dal Centro Don Bosco fino a piazza Ceriana;**
- **domenica 26 febbraio 2023, per il periodo compreso dalle ore 12:00 alle 21:00, nell'area comprensiva di piazza della Libertà**

a tutti a tutti gli esercizi pubblici di somministrazione alimenti e bevande, alle attività artigianali e di commercio alimentare (anche itinerante), ubicati nelle zone interessate come sopra identificate:

- **il divieto di somministrare, vendere e/o distribuire (anche gratuitamente) bevande in contenitori di vetro per asporto, consentendo la mescita esclusivamente in contenitori di plastica o carta.**
- **È consentita la somministrazione di bevande in contenitori di vetro esclusivamente all'interno dei locali e nelle aree esterne appositamente allestite per il servizio al tavolo rivolto agli avventori, a condizione che gli esercenti vigilino che il cliente non asporti il contenitore.**
- **nei medesimi periodi ed orari di cui sopra, il divieto per chiunque di consumare bevande in contenitori di vetro nelle aree delle manifestazioni, sia per uso proprio che con l'intento di distribuirle ai presenti, anche se a titolo gratuito.**

I supermercati e gli esercizi di vicinato di generi alimentari potranno derogare ai divieti di vendita sopra indicati soltanto in un contesto di spesa complessiva familiare e non singola.

AVVERTE CHE

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare il presente provvedimento.

Ferme restando le norme penali vigenti e le specifiche sanzioni ivi previste, l'inosservanza della presente ordinanza configura la violazione dell'art. 650 del Codice Penale.

Il presente provvedimento è reso pubblico mediante pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale e sul sito del Comune di Alessandria.

DISPONE LA TRASMISSIONE

- alla Prefettura, alla Questura, al Comando provinciale Carabinieri, al Comando provinciale della Guardia di Finanza, al Corpo Polizia Municipale di Alessandria per la vigilanza e i controlli di competenza.

AVVERTE

che, ai sensi dell'art.3 comma 4 della Legge 07/08/1990 n. 241, contro il presente provvedimento è proponibile ricorso ai sensi della legge 06/12/1971 n. 1034 al T.A.R. del Piemonte, entro 60 (sessanta) giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato, ai sensi del Capo III del DPR 24/11/1971 n. 1199 entro 120 (centoventi) giorni, ovvero ricorso gerarchico al Prefetto della Provincia di Alessandria, dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio. E' fatto obbligo a chiunque spetti, di osservare e far osservare la presente ordinanza.

IL SINDACO

Giorgio Angelo Abonante

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del Comune di Alessandria. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

GIORGIO ANGELO ABONANTE in data 17/02/2023